

TAR Genova 29/12/1998 n. 1089

legge 109/94 Articoli 20 - Codici 20.1

In sede di aggiudicazione definitiva di un appalto di opera pubblica, la Pubblica amministrazione è tenuta a verificare se l'operato della Commissione di gara risulti conforme alle prescrizioni normative che disciplinano quest'ultima; pertanto, allorché in tale sede si accerti che non si è data applicazione a precise disposizioni previste nel bando, la stazione appaltante non solo è obbligata a non approvare le operazioni di gara ma è tenuta, altresì, a procedere alla modifica delle risultanze della stessa in ottemperanza alle prescrizioni illegittimamente inosservate. In tema di appalto di opera pubblica, la presenza di un rappresentante dell'impresa aggiudicataria allo svolgimento delle operazioni di gara non concerne gli elementi costitutivi dell'offerta e, pertanto, è irrilevante ai fini della regolarità della stessa.